

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1995

che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/134/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione⁽²⁾, modificata dalla decisione 94/453/CE⁽³⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE;

considerando che tale elenco comprende, gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione, tra altri prodotti, di farine di pesce e di altri animali marini esclusi i mammiferi, di gasteropodi e di cosce di rana;

considerando che in base alle domande presentate dalle autorità neozelandesi, del Madagascar e dell'Egitto è opportuno aggiungere la Nuova Zelanda e il Madagascar all'elenco dei paesi relativo all'importazione di farine di pesce e di altri animali, il Madagascar all'elenco relativo alle importazioni di gasteropodi e l'Egitto all'elenco relativo alle importazioni di cosce di rana;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/278/CE è modificato come segue:

- 1) Nella parte seconda, punto B sono inserite le seguenti righe nell'ordine alfabetico corrispondente al codice ISO:
 - « (MG) Madagascar »
 - « (NZ) Nuova Zelanda ».
- 2) Nella parte XI, è inserita la seguente riga nell'ordine alfabetico corrispondente al codice ISO:
 - « (MG) Madagascar ».
- 3) Nella parte XII, è inserito il seguente paese seguendo l'ordine alfabetico corrispondente al codice ISO:
 - « (EG) Egitto ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.